

Sabato 27/07/2024 • 06:00

SPECIALI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Normativa doganale nazionale: via libera al Decreto per la Riforma fiscale

Approdato in **CdM**, per l'avvio dell'approvazione definitiva, il testo di **riforma doganale**, al quale sono state apportate alcune modifiche rispetto al Decreto approvato in via preliminare. Tra le novità vi è: la revisione del **sistema sanzionatorio amministrativo e penale**, la riscrittura della **disciplina doganale** in tema di controlli, rappresentanza doganale e **accertamento**.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di **Massimo Monosi** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

EPPO e la competenza degli Uffici doganali

Il Decreto di riforma della **normativa doganale** supera il vecchio **Testo unico doganale** e numerose altre leggi speciali, come, per esempio, il regio decreto n. 65/1896. È, pertanto, previsto un integrale riordino del quadro normativo, al fine di adeguare la normativa nazionale al diritto unionale.

L'integrale riscrittura della normativa doganale era un obiettivo atteso da oltre cinquant'anni. La globalizzazione, l'aumento degli scambi con l'estero, la telematizzazione, la nascita del mercato unico europeo hanno, infatti, reso necessaria una revisione delle procedure e degli istituti doganali.

Le novità più rilevanti introdotte nel testo di **riforma della normativa doganale** riguardano la competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle dogane, in materia di controlli e verifiche e il nuovo ruolo assunto dalla **Procura europea** (EPPO) in materia di contestazioni doganali.

In particolare, in caso di controlli con verifiche presso la sede dell'operatore, il Decreto esclude la competenza della Dogana nella cui circoscrizione si trova la **sede legale dell'impresa** (art. 42 Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione).

Per la revisione delle dichiarazioni doganali, infatti, sarà competente l'Ufficio dell'Agenzia presso il quale la **dichiarazione di importazione** è stata registrata. Tale Ufficio coincide con quello titolare della potestà impositiva.

Il testo all'esame del Governo introduce, tuttavia, una precisazione: nel caso in cui il controllo abbia ad oggetto dichiarazioni doganali presentate presso due o più Uffici delle dogane, è competente l'Ufficio presso cui ha sede l'impresa.

Altra novità di grande rilievo è l'introduzione della Procura europea (EPPO) tra le **Autorità giudiziarie competenti** a valutare la rilevanza penale delle contestazioni doganali. Il testo di riforma, pertanto, riconosce il ruolo fondamentale di tale istituzione europea, competente in materia di indagini penali.

Il nuovo impianto sanzionatorio

Con riferimento all'impianto sanzionatorio, la **bozza di Decreto** introduce sanzioni amministrative proporzionate alla gravità della violazione commessa. In particolare, le **sanzioni amministrative** sono ora comprese tra l'80 e il 150% dei **diritti di confine** e possono essere ulteriormente ridotte in presenza di specifiche attenuanti (art. 96, comma 14 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione).

È introdotto, inoltre, un nuovo impianto sanzionatorio relativo alle **fattispecie di contrabbando**. Nello specifico, sono previste due macro categorie: il contrabbando per omessa dichiarazione e il contrabbando per dichiarazione infedele. In entrambi i casi, la sanzione varia dal 100 al 200% dell'importo contestato.

Altra novità rilevante è rappresentata dal vaglio preventivo dell'Autorità giudiziaria. In particolare, l'Autorità giudiziaria dovrà stabilire se la fattispecie ha rilevanza penale e, quindi, valutare l'esistenza di ipotesi di reato.

Contraddittorio endoprocedimentale e motivazione rafforzata

Il nuovo art. 34 delle Disposizioni nazionali complementari al **Codice doganale dell'Unione** (Reg. UE 952/2013) prevede che l'Agenzia delle dogane e la **Guardia di Finanza**, se coinvolta, redigono sempre un verbale di constatazione, da notificare alla parte, in caso di: mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto; merci oggetto di divieti o restrizioni; determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.

Dalla data di notifica del verbale di constatazione, l'operatore ha diritto a presentare osservazioni o richieste di chiarimento nel termine di trenta giorni e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale. È, pertanto, confermata la **norma unionale**, la quale riconosce il diritto di presentare osservazioni e richieste nel termine di trenta giorni, anziché in quello generale di sessanta giorni.

È introdotto, infine, l'obbligo della motivazione rafforzata: l'**Ufficio doganale** dovrà tenere conto delle difese contenute nelle osservazioni difensive e indicare nel provvedimento finale di rettifica le ragioni del mancato accoglimento.

SU.DO.CO. e IVA all'importazione

La riforma, infine, interviene per ottimizzare le attività connesse ai controlli, prevedendo il potenziamento dello **Sportello unico doganale e dei controlli** (SU.DO.CO.). L'obiettivo perseguito è quello di semplificare il dialogo tra l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, gli operatori e gli altri enti di controllo, con lo scopo di pervenire alla completa digitalizzazione del processo di importazione ed esportazione delle merci.

Il SU.DO.CO. consente di concentrare, in un unico tempo e in un unico luogo, i controlli da eseguire sulle merci in entrata, in uscita o in transito, a opera di Amministrazioni diverse.

Un'altra rilevante novità riguarda l'inserimento dell'**IVA all'importazione** tra il novero dei diritti di confine. A seguito di una pronuncia della **Corte di giustizia dell'Unione europea** (sentenza 12 maggio 2022, causa C-714/20), che riconosce in capo al legislatore nazionale la scelta di prevedere una specifica responsabilità del rappresentante doganale indiretto, la nuova normativa ha espressamente previsto che tale soggetto risponde sia dei dazi che dell'IVA all'importazione.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.